



ODG

N. 857

Emergenza cinghiali misure per il contenimento

Presentato dal Consigliere regionale:

BONGIOANNI PAOLO (primo firmatario) 18/07/2022

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 18/07/2022

Al Sig. Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Misure per facilitare gli abbattimenti ed il contenimento della specie cinghiale (Sus Scrofa)

PREMESSO CHE


In base all'articolo 1 della legge regionale 5\2018 la Regione si impegna a *"garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in particolare in aree collinari e montane ed a promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico."*

L'eccessivo numero di esemplari della specie cinghiale (Sus Scrofa) causa ogni anno danni calcolabili in milioni di euro per il comparto agricolo. La presenza, anche nel territorio regionale, della peste suina africana (PSA) mette ulteriormente a rischio il comparto suinicolo piemontese, che consta di circa 1,4 milioni di capi, pari a quasi il 9% del totale nazionale, con il valore della filiera suinicola piemontese che supera i 700 milioni di euro.

La PSA è una malattia per la quale non esistono vaccini o cure efficaci e causa una elevata mortalità tra i capi suini, risultando quindi fortemente pericolosa per il relativo comparto zootecnico e per la quale, oltre alle misure di rigida quarantena previste dalle normative vigenti, è essenziale attuare un adeguato numero di abbattimenti di cinghiali, essendo tale specie animale responsabile della trasmissione del virus ai suini.

RILEVATO CHE

La legge nazionale 157\1992, articolo 19, sulla fauna selvatica rammenta che *"le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."*



Tuttavia, tale legge si presenta obsoleta sotto molti aspetti, con la conseguenza che sono in difficoltà l'operatività e l'attuazione dei piani di controllo a livello regionale e risulta necessario introdurre misure volte a rendere maggiormente incisive le attività di controllo della fauna selvatica attraverso un aggiornamento della legge nazionale che preveda, ad esempio, l'introduzione della figura dell'operatore volontario formato, il quale, dopo appositi corsi di formazione, a titolo volontario fornisca supporto nell'effettuazione del contenimento numerico della fauna selvatica, oggi in capo solo agli agenti dipendenti di regioni, province e città metropolitane.

CONSIDERATO CHE

Con la sentenza numero 21 del febbraio 2021, la Corte Costituzionale ha stabilito che, in materia di controllo faunistico, la figura del cacciatore presenta *"elementi di qualificazione pubblicistica"*, vale a dire di pubblica utilità. Pertanto, pur trattandosi di *"soggetti ulteriori, rispetto a quelli elencati dalla norma statale"* da adibire al controllo faunistico delle specie problematiche, i cacciatori non possono essere identificati semplicemente come tali, quanto piuttosto come operatori faunistici che svolgono la propria attività per la tutela dell'ambiente, della fauna e delle produzioni agricole, peraltro abilitati con tanto di specifica formazione e coordinati dal corpo di polizia provinciale.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'aumento dei cinghiali e la riduzione del personale incaricato di controllarli ha aumentato il rischio di danni alle coltivazioni agricole ma anche alla stessa sicurezza dei cittadini, visto l'aumento degli incidenti stradali causati dai selvatici, configurando danni economici e sanitari non indifferenti per il sistema socio economico nazionale.

VISTO CHE

E' impensabile pensare di contenere in modo significativo la presenza del cinghiale sul territorio regionale e contrastare in modo efficace la diffusione della PSA senza l'effettuazione di una serie di abbattimenti mirati volti ad una adeguata riduzione del numero di cinghiali, dal momento che l'utilizzo di metodi ecologici come cannoni a gas o dissuasori sonori o di fantomatici metodi contraccettivi sono a lungo termine inefficaci e non risolutivi.

IL CONSIGLIO REGIONALE impegna la GIUNTA REGIONALE a:

- 1) In sede di conferenza Stato Regioni e presso le commissioni agricoltura di Camera e Senato, sollecitare il governo nazionale ed il Parlamento affinché sia modificata la legge nazionale 157\1992 sulla fauna selvatica, aumentando le possibilità degli abbattimenti relativi alla specie cinghiale e del numero di addetti abilitati a tale scopo.
- 2) In considerazione del rischio di diffusione di PSA sul territorio regionale, richiedere al governo nazionale maggiori finanziamenti per realizzare in modo operativo il piano regionale di contrasto alla specie cinghiale, che possa fornire ai comprensori alpini di caccia ed gli ambiti territoriali di caccia, nonché alle Province, risorse umane, materiali e mezzi finanziari adeguati per effettuare un congruo numero di abbattimenti dei cinghiali presenti sul territorio nazionale.
- 3) Sostenere gli enti locali ed i sindaci nel monitoraggio dei casi di PSA sul territorio regionale e favorire mezzi e risorse per contrastare l'abbandono di rifiuti nei centri abitati e aumentare le

capacità operative della polizia rurale, al fine di contrastare la diffusione del cinghiale presso i centri abitati.